

CONCORSI

Tutte le informazioni relative
ai concorsi più importanti

fotografare

€ 6,90

FEBBRAIO 2022 N° 26

Pl. 24/01/2022

TEST

Canon EOS R5

Canon PIXMA PRO-200

Nikkor Z 14-30mm f/4 S

NOVITÀ

Leica M11

Nikkor Z 28-75mm f/2.8

Samyang AF 12mm f/2 X

Laowa Argus 45mm f/0.95

Foto sui social:
cosa dice la legge

TUTORIAL

ACR e Lightroom: le nuove maschere
Seleziona Soggetto e Seleziona Cielo

AUTORI

Man Ray

Elliott Erwitt

Guia Besana

Eros e Thanatos
nell'universo femminile
di Luca Cassarà



ISSN 1120-3546

260222



▲ Foto PublicDomainPictures da Pixabay

Publiccare foto sui *social network*: cosa dice la legge

Condividere sui propri canali social fotografie di altri autori è un'abitudine ormai consolidata. Non sempre, però, una pratica così diffusa e all'apparenza innocente è consentita dalla legge.

Ne parliamo con Silvia Grazioli, avvocatessa specializzata nel diritto sulla proprietà intellettuale e consulente per l'Italia e l'Europa per marchi e design della società Bugnion S.p.A.

di **Emanuela Costantini**

«**N**el mondo virtuale di oggi sarà capitato a tutti, almeno una volta, di utilizzare immagini o foto per i propri canali social senza porsi il dubbio sulla provenienza o sui diritti di utilizzo. Questo fa sì che la condivisione di contenuti come fotografie e video avvenga spesso senza l'autorizzazione del titolare dei diritti», esordisce Silvia Grazioli, avvocatessa, esperta di diritto sulla proprietà intellettuale e partner di Bugnion S.p.A., società con diverse sedi in Italia e nel mondo specializzata nella consulenza in proprietà industriale e intellettuale. Con Silvia Grazioli abbiamo affrontato la que-

stione relativa alla normativa italiana e comunitaria che regola l'utilizzo delle fotografie proprie e altrui su internet e i rischi in cui si incorre quando, anche in buona fede, non si rispettano le norme in vigore.

Si possono riprodurre sui propri profili social fotografie di terzi reperibili online? E su un blog personale con o senza banner pubblicitari c'è differenza?

Bisogna sempre porre molta attenzione prima di usare un'immagine "scaricata" da internet, soprattutto se l'uso che si intende farne non ha carattere personale ma commerciale. Anche se un profilo social è liberamente accessibile e reso

pubblico, le immagini presenti all'interno non possono essere utilizzate da tutti. Una foto o un ritratto, pubblicati sui social, restano di proprietà dell'autore e, senza il consenso dell'interessato, non possono essere utilizzati da altre persone.

C'è anche la questione del contenuto della fotografia, soprattutto quando si tratta di ritratti.

La pubblicazione di fotografie raffiguranti altre persone, soprattutto per quanto riguarda il loro volto, trova chiari limiti già nella normativa codicistica (Art. 10 C.c.), secondo cui "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pub-

blicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

Un ulteriore limite è poi contenuto nell'art. 96 della legge sul diritto d'autore, ossia la L. 22 aprile 1941, n. 633, in cui si afferma che per la riproduzione o messa in commercio del ritratto di una persona occorre, salvo alcune eccezioni, il consenso di questa. Nessuno ha pertanto il diritto di pubblicare, esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, l'immagine altrui senza il suo espresso consenso. È altresì opportuno evidenziare che, in ogni caso, il ritratto non può essere pubblicato quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta: lo afferma l'art. 41 della Costituzione. Tutto questo vale anche per i contenuti di un blog personale, con o senza banner pubblicitari.

Cosa si rischia pubblicando sui social network fotografie altrui senza autorizzazione?

Quando preleviamo foto o immagini da internet e le utilizziamo nei nostri profili social è molto importante capire che possiamo esporci alla possibile violazione dei diritti e alle eventuali conseguenze negative derivanti da una possibile richiesta di risarcimento dei danni da parte di chi ha creato l'immagine o da parte di chi abbia acquistato il diritto di sfruttare l'immagine stessa. Inoltre, l'utilizzo di immagini altrui senza il relativo consenso del soggetto ritratto può comportare conseguenze anche sul piano penale. Infatti, chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, può rispondere anche del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni e/o del reato di diffamazione aggravata. Quando la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.



▲ Silvia Grazioli

SILVIA GRAZIOLI

Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma di specializzazione in Giurista internazionale d'Impresa presso la LUISS Management S.p.A. e un Master in Diritto della Proprietà Intellettuale (MDPI) presso la scuola di formazione legale /Just Legal Service/ di Milano. Nel 2007 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e dal 2013 è iscritta all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. In Bugnion dal 2005, si occupa della gestione e tutela preventiva del portfolio di proprietà Intellettuale e Industriale dei clienti ed è coordinatore del Dipartimento di Diritto d'Autore della società. Fa parte dell'AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - ed è Consulente Europeo in Marchi e in Disegni e Modelli.



▲ «Anche se un profilo social è liberamente accessibile e reso pubblico, le immagini presenti all'interno non possono essere utilizzate da tutti». Foto di Yash Gooly da Pixabay.

Quando si pubblicano le proprie fotografie in rete, sui social network, si cedono i diritti alla piattaforma?

Publicare un contenuto sul proprio profilo non significa perderne il diritto alla proprietà intellettuale. Tanto meno può essere perduto il diritto d'autore. Tutte le foto e i video personali non vengono ceduti per un libero e indiscriminato utilizzo, rimanendo di esclusiva proprietà di colui che effettua la pubblicazione. È importante sottolineare che la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina del social network. Ad esempio, nel caso di Facebook, quando pubblichiamo delle fotografie o delle riproduzioni video personali, si autorizza implicitamente che gli stessi possano esser condivisi da altri utenti, utilizzando la funzione specifica denominata "condividi",

che appunto richiama la fonte originaria del contenuto multimediale. A titolo esemplificativo, sarà possibile la condivisione di un contenuto multimediale altrui, sul proprio diario indicando anche il richiamo al profilo originale che per primo ha inserito il contenuto; invece non configura un comportamento lecito il download di un'immagine altrui e la successiva pubblicazione priva di richiami, in quanto tale condotta risulterebbe appropriativa di un diritto di proprietà intellettuale altrui.

La legge sul diritto d'autore che ha citato poc'anzi, datata 1941, distingue tra "fotografie semplici" e "fotografie artistiche" assegnando livelli di tutela diversi. Non le sembra un po' anacronistica questa classificazione in un'epoca in cui i confini tra generi fotografici, tecniche, modalità di divulgazione e background dei fotografi sono molto sfumati?

Non sempre è facile e intuitivo distin-

guere una fotografia semplice, che riproduce meramente la realtà ed è priva di carattere creativo, da una artistica. Un criterio utile è sicuramente quello della creatività. Ci troviamo dinanzi a un'"opera fotografica" quando l'immagine fotografica rileva una caratteristica, un'impronta personale del fotografo, ovvero quella capacità introspettiva di descrivere e rappresentare un soggetto. Ciò avviene quando, ad esempio, il fotografo non si è limitato a una mera rappresentazione della realtà, ma è riuscito a trasmettere nello scatto la propria fantasia, il gusto personale, la propria sensibilità, l'interpretazione soggettiva della realtà. Ad esempio, analizzando la particolare inquadratura, la composizione, le luci, che consentono di cogliere la sua attività creativa e la sua personalità. Dottrina e giurisprudenza, nel tentativo di chiarire in quali ipotesi nell'immagine fotografica possa riscontrarsi l'apporto soggettivo e creativo dell'autore, hanno più volte puntualizzato che la sussistenza di

tale apporto non dipende tanto dalla scelta dell'oggetto rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione dell'oggetto medesimo, ad esempio una particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell'immagine.

Tutte le fotografie – sia quelle “semplici”, sia quelle “artistiche” – scaturiscono da un’elaborazione personale dell’autore che riassume scopi, competenze tecniche, capacità creative e compositive, scelte sul contenuto dell’immagine. E poi c’è il “peso” che alcune “fotografie semplici”, quasi sempre di cronaca, acquistano spesso a distanza di tempo. Penso a immagini iconiche come quella del rivoltoso sconosciuto di piazza Tien An Men del 1989, o al ritratto dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del reporter Tony Gentile. Qual è la linea di confine oltre la quale, secondo la legge, una fotografia può essere considerata un’opera d’arte?

La creatività non ha niente a che vede-

LE NORME DA CONOSCERE

Per un approfondimento sulle fonti normative citate dalla nostra esperta, suggeriamo i seguenti link che rimandano ai testi integrali:

- **LEGGE 22 aprile 1941, n. 633**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg>

- **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177**

Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/27/21G00192/sg>

- **DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO>

re con il valore iconico e la fama che un'opera o il suo autore possono conseguire anche in un momento successivo. Pertanto, da un punto di vista normativo, i criteri per valutare se un'opera può essere considerata un'opera d'arte rimangono quelli contenuti nella legge

sul diritto d'autore. La “soggettività” del fotografo rimane il criterio principale utilizzato dalla giurisprudenza per riconoscere la tutela autorale. Il criterio della meritevolezza e, quindi, della fama è invece escluso dalla legge sul diritto d'autore.

«Pubblicare un contenuto sul proprio profilo non significa perderne il diritto alla proprietà intellettuale né il diritto d'autore. Foto e video personali non vengono ceduti per un libero e indiscriminato utilizzo, rimanendo di esclusiva proprietà di colui che li pubblica». Foto di Gerd Altmann da Pixabay.





▲ «L'utilizzo di immagini altrui senza il relativo consenso del soggetto ritratto può comportare conseguenze anche sul piano penale».

La legge sul diritto d'autore del 1941, distingue tra "fotografie semplici" e "fotografie artistiche" assegnando livelli di tutela diversi. «Ci troviamo dinanzi a un'opera fotografica" quando essa rileva una caratteristica, un'impronta personale del fotografo, ovvero quella capacità introspettiva di descrivere e rappresentare un soggetto».

▼ Foto di Funky Focus da Pixabay.





▲ «Nessuno ha il diritto di pubblicare, esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, l'immagine altrui senza il suo espresso consenso. In ogni caso, il ritratto non può essere pubblicato quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta: lo afferma l'art. 41 della Costituzione». Foto di Tumisu da Pixabay.

Le direttive comunitarie in materia di diritto d'autore sono armonizzate con quelle degli stati membri o ci sono differenze di cui i singoli Paesi devono tenere conto?

Con la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l'Unione Europea ha voluto aggiornare le norme sul diritto d'autore in Europa mettendole al passo con i cambiamenti tecnologici e con il mondo online. Il suo obiettivo è stato quello di creare un quadro completo che apporterà sicuramente vantaggi a un'ampia categoria di soggetti che operano nell'ambiente digitale: utenti di internet, artisti, giornalisti e stampa, produttori musicali e cinematografici, servizi online, biblioteche, ricercatori, musei e

università e molti altri.

Tra le novità di maggiore interesse, vi è l'introduzione di norme più eque per un miglior funzionamento del mercato del diritto d'autore che stimoli la creazione di contenuti di qualità come il riconoscimento di nuovi diritti agli editori di giornali in relazione all'utilizzo dei loro contenuti da parte di prestatori di servizi online, il rafforzamento della posizione negoziale dei titolari di diritti affinché siano remunerati per lo sfruttamento online dei loro contenuti da parte delle piattaforme di contenuti caricati dagli utenti, norme di trasparenza relative alla remunerazione degli autori e degli artisti, siano essi interpreti o esecutori.

In che modo l'Italia ha recepito tale direttiva?

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/790 con l'emanazione del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177. Il decreto legislativo ha apportato significative modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio, in particolare, con riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione. Tra le novità, rispetto alla normativa precedente, sono state introdotte disposizioni per rendere più trasparenti le relazioni con le piattaforme online. Sono inoltre state emanate norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore, i diritti connessi, le agevolazioni rispetto all'ottenimento di licenze, oltre a disposizioni finalizzate ad assicurare il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e degli altri materiali. 